

R.G.C. n. 98/99-T  
Sent. N. 1039/01  
Dep. il 17. 01. 02

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI PISA  
-Sezione Monocratica del Lavoro-  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice d. L. -dr. G. SCHIAVONE- ha pronunciato la seguente  
*SENTENZA*

nella causa di lavoro iscritta al n. 98/99-T-R.G.C., decisa all'udienza del 21. 12. 2001 e promossa da

G\*\*\* Monia elettivamente domiciliata in Pisa nello studio dell'Avv. Bolelli che la rappresenta e difende per mandato in atti, in unione all'Avv. A. Pettini.

RICORRENTE

C/

POSTE ITALIANE spa., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa presso la propria filiale di P.a V. Emanuele e rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Fiorillo in unione all'Avv. Niccolai per procura in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: Azione d'accertamento e condanna all'inserimento nelle graduatorie ex l. n. 608/96.

Il Procuratore di parte ricorrente ha così concluso: " a)= *accertare e dichiarare che le Poste Italiane spa. non avevano alcun potere o diritto di imporre ai candidati all'assunzione ex art. 9, com. 21, L. n. 608/96 una forma specifica per l'inoltro della relativa domanda, a prescindere dalla completezza della medesima sotto il profilo sostanziale; b)= accertare e dichiarare in subordine che l'invio da parte della ricorrente di una domanda su fac-simile diverso rispetto al fac-simile richiesto in ultima istanza dalla convenuta non può che imputarsi al comportamento contraddittorio e lesivo dei principi di buona fede e correttezza tenuto dalle Poste Italiane spa.; c)= accertare e dichiarare pertanto il diritto della ricorrente a vedersi accolta la domanda presentata all'Ente Poste Italiane ai fini della sua collocazione nella graduatoria relativa alla Filiale di Pisa e, laddove ve ne fossero gli estremi, all'immediata assunzione della medesima a tempo indeterminato nella stessa filiale con le mansioni svolte durante i contratti a tempo determinato; d)= condannare quindi Poste Italiane spa.*

*all'inserimento della ricorrente nella graduatoria per le assunzioni ex L. n. 608/96 della Filiale di Pisa, oppure ricorrendone gli estremi condannare la convenuta*

*all'immediata assunzione della sig.ra G\*\*\* presso la Filiale di Pisa con mansioni di portalelettere; e)= in subordine condannare le Poste Italiane spa. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza della mancata assunzione, danni da meglio quantificarsi in corso di causa; f)= condannare in ogni caso Poste Italiane spa, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio".*

Il Procuratore del resistente ha così concluso: "Respingersi il ricorso con vittoria di spese ed onorari".

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 25. 06. 1999, G\*\*\* Monia esponeva:

1)= di aver stipulato con controparte alcuni contratti di lavoro subordinato a termine come agente straordinario (portalelettere) per i periodi 21. 09-19. 12. 95; 30. 03-27. 06. 96; 15. 04-13. 07. 97; 20. 01-31. 03. 98; 16. 06-15. 09. 98; 9. 10. 98-25. 05. 98.;

2)= che la L. n. 608/96 aveva previsto, a vantaggio di coloro i quali, successivamente all'1. 12. 1994, avessero stipulato rapporti a termine, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, qualora le Poste avessero proceduto ad assunzioni entro il 31. 12. 1996. Il termine ultimo veniva fissato, poi, al 30. 11. 1996;

3)= recatasi presso gli uffici pisani di controparte al fine di inoltrare la prevista domanda, ricevette un modulo che la medesima compilò e spedì a Firenze, cioè la sede delle Poste ivi indicata;

4)= il giorno 12. 11. 1996 ebbe notizia che era stato affisso altro avviso relativo a quella domanda e giunta nei locali degli Uffici della Poste prese conoscenza di un altro fac-simile di domanda da presentare sempre entro la data del 30. 11. 1996, con allegata l'indicazione che tutte le altre domande non avevano alcun valore e venivano considerate come nulle. La differenza sostanziale che si poteva rilevare fra i due fac-simili utilizzati riguardava l'Ufficio di destinazione che era la sede centrale di Roma e non più quella di Firenze;

5)= adempiendo alla richiesta la ricorrente provvedeva ad inoltrare l'altra domanda, tramite raccomandata, spedita il 14. 11. 1996, ricevendo pure indicazione che le graduatorie non sarebbero state pubblicate in tempi rapidissimi;

6)= fattasi parte diligente, nel periodo successivo la ricorrente chiese notizia della propria domanda ricevendo la negativa notizia, con lettera 9. 12. 1997, di non essere stata inserita nelle dette graduatorie in quanto il modulo su cui era stata scritta la domanda non era conforme a quello previsto dal fac-simile, predisposto per la lettura automatica;

7)= che, dunque, veniva esclusa dall'inserimento nella graduatoria per il solo fatto che la sua diligenza non si era spinta fino ad attingere l'informazione se dopo il primo ripensamento le Poste ne avessero avuto altri, revocando le proprie precedenti indicazioni e, quindi, predisponendo un altro fac-simile di domanda che, di fatto risultava essere il terzo in pochissimi giorni;

8)= che il comportamento della Società coinvenuta non poteva certo dirsi ispirato a correttezza e buona fede, dovendo essa ricorrente restare indenne da conseguenze dannose di una condotta addebitabile esclusivamente a controparte.

Si costituivano ritualmente le Poste eccependo:

A)= che l'utilizzazione di modulistica a lettura ottica, non poteva considerarsi *contra legem* in quanto derivante da uno specifico accordo sindacale che ne autorizzava l'utilizzazione;

B)= che il giorno 12. 11. 1996, previa affissione presso le sedi, veniva diramato il comunicato di bando, con allegato il modello di domanda da spedire;

C)= che quel che era stato divulgato il successivo giorno 14 non produceva alcuna sostituzione rispetto alle indicazioni di due giorni prima ma solo un'ulteriore precisazione o, meglio, l'avviso che la modulistica sarebbe potuta variare ulteriormente fino allo scadere della domanda;

D)= che l'esclusione della ricorrente dipendeva dall'utilizzazione di una modulistica non conforme a quella diramata, di cui doveva esserne a conoscenza avendo la medesima spedito la propria domanda di partecipazione il giorno 14. 11. 1996, due giorni dopo l'affissione del bando.

Interrogate liberamente le parti, acquisita documentaione varia, escussi i testi, la causa sulle conclusioni delle parti, siccome in epigrafe integralmente trascritte, veniva discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto all'udienza del 21. 12. 2001.

## M O T I V I

In via preliminare va detto che, nonostante l'ampia articolazione della domanda dispiegata e come sopra trascritta, la ricorrente ha, di fatto, abbandonato in giudizio la parte relativa all'accertamento del credito risarcitorio e, prima ancora, della condanna all'assunzione immediata, conseguente alla mancata inclusione nelle graduatorie di cui alla L. n. 608/96. Essa ha sostanzialmente coltivato la domanda di accertamento del diritto alla detta inclusione e, ovviamente, agli adempimenti conseguenti, così come disciplinati dalla medesima fonte normativa. La causa in sostanza non ha avuto ad oggetto l'accertamento del diritto al posto, non avendo agito e resistito per dimostrare la sussistenza dei presupposti per questo diritto.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Già con ordinanza del 15. 07. 2000, questo Giudice richiamò l'attenzione di parte resistente su alcuni documenti prodotti ab origine da controparte e sui quali nessuna posizione era stata assunta.

In effetti, si trattava dei doc. n. 3 e 4, del seguente tenore: il primo, su carta intestata POSTE ITALIANE-Agenzia di coordinamento di Volterra, indirizzato Agli Agenti Straordinari LL. SS., datato 12. 11. 1996, con ad oggetto l'assunzione in ruolo, recava scritto: "*Qui unito alleghiamo il fac-simile di domanda da presentare all'E.P.I. entro il 30 c.m.- La presente è realmente la domanda ufficiale richiesta dall'Ente da*

*inviare tramite raccomandata od assicurata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui uno di Voi avesse già inviato precedentemente altri fac-simili, gli stessi sono da ritenere nulli; infatti i precedenti prevedevano l'invio regionale mentre il seguente, completamente diverso, prevede l'invio alla Sede nazionale. Per coloro che attualmente stanno lavorando è consigliabile inviare la stessa l'ultimo giorno".* La nota proseguiva, inoltre, dando indicazione sul numero di sedi richiedibili, l'elenco dei servizi da evidenziare. Veniva anche raccomandata la necessità che la firma fosse autenticata presso un qualsiasi Comune. Si concludeva con i saluti di rito.

Il secondo documento era, invece, il modello di domanda allegato e puntualmente compilato dalla Gassi.

La difesa di parte resistente, come sopra sintetizzato, nulla ha detto in ordine alle produzioni di controparte, pur trattandosi di atti di propria provenienza.

Sul punto è stata svolta approfondita istruttoria ed il sindacalista escusso a teste ha precisato che, relativamente a quel concorso, *"le Poste avevano pasticciato, poiché una serie di moduli di domanda si susseguì (...), anzi in un primo tempo era stata data indicazione per una domanda sostanzialmente in forme libera"*.

Le parole del sindacalista trovano puntuale conferma, a ben vedere, proprio nell'avviso di concorso su cui fece il suo affidamento la ricorrente. Come si legge su quanto sopra trascritto, le POSTE ci tengono a precisare non solo che quella esposta era la domanda da produrre ma anche che *quella era realmente la domanda ufficiale*.

Ora, a parte la forma utilizzata che pare piuttosto di carattere pubblicitàario (del tipo, per intendersi, di quelle in cui si legge: *"diffidate delle imitazioni"*), a parte ciò, quello che stupisce - se non letto con la spiegazione fornita dal sindacalista - è l'uso dell'avverbio *realmente*, che sta a significare, quanto meno, una sorta di certificazione di sostanziale autenticità, rispetto, evidentemente, ad altro materiale circolato.

Vero tutto ciò, risponde al vero o, quanto meno, al verosimile, l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui essa avrebbe spedito, prima della raccomandata prodotta in lite, altra domanda, sempre su indicazione delle Poste. Le cose stanno così, proprio per il fatto che in quell'avviso le Poste danno indicazione di nullità delle precedenti domande eventualmente indirizzate e che i fac-simile delle domande fossero stati divulgati dalle Poste è prova nel fatto che esse stesse sottolineano in che cosa il nuovo modello differisca dal precedente.

Questo va detto per poggiare una prima pietra a dimostrazione della diligenza di parte ricorrente, di contro all'approssimazione con cui controparte gestì un concorso dal quale molte persone facevano dipendere una parte davvero importante della propria vita.

Diligenza che indusse la G\*\*\*, dopo l'inoltro della prima domanda, a seguire, con giusta diffidenza, l'evoluzione della cosa e che le permise di venire a conoscenza della variazione apportata con l'avviso del 12. 11. 1996, da cui è derivata la domanda per cui oggi è causa.

Nel corso dell'interrogatorio libero il rappresentante delle poste ha ammesso che il ridetto Doc.n.3, sopra trascritto "proviene dal direttore dell'Agenzia di coordinamento di Volterra, di poi soppressa e che aveva la funzione di gestire il personale sul territorio volterrano".

E' vero che lo stesso rappresentante ha affermato di non essere in grado di riconoscere se il modello utilizzato dalla G\*\*\* fosse quello allegato a questa nota ma la circostanza può ritenersi acquisita agli atti per diversa guisa.

Il teste Lorenzi, fidanzato della ricorrente, ha detto che i documenti n. 3 e 4 sono pervenuti alla sua fidanzata addirittura a mezzo posta (circostanza credibile se si nota che l'atto non ha la forma di un comunicato *ad quivis* bensì di una lettera con tanto di protocollo e destinazione presso la sede di ciascun agente straordinario; "LL.SS." si legge, che con ogni probabilità vuol dire: Loro Sedi), né, d'altra parte, le Poste sono state in grado di produrre il modello di domanda che, allegato a quella lettera, fu recapitato ad ogni agente.

Va pure detto che le Poste hanno affermato che con nota del 20. 11. 1996 "veniva comunicato ad ogni singolo agente straordinario quale fosse l'esatta modulistica da utilizzare per la domanda di assunzione" ma non è stata fornita prova non solo che tale lettera sia stata ricevuta ma neanche spedita. La prova è stata carente non solo documentalmente ma neppure per via indiziaria, cioè dimostrando circostanze analoghe, posto che, secondo il destinatario ivi indicato, non pare che sia stata indirizzata alla sola G\*\*\*.

Dagli elementi acquisiti al processo è emerso, dunque, che la ricorrente ha tenuto un comportamento senz'altro impostole da controparte, la quale, sia detto per inciso rigettando un'eccezione di parte ricorrente, sebbene non per espressa previsione di legge, aveva certamente la facoltà di disciplinare le modalità di svolgimento del concorso, essendo il datore di lavoro libero nella determinazione delle modalità di accesso al posto offerto, a maggior ragione nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura fu disciplinata per accordo sindacale.

Ora, che la medesima non abbia più curato di farsi ulteriormente diligente nel verificare se l'aver tenuto quella condotta obbligata fosse o meno bastevole, secondo i variabili umori di controparte, è certamente condotta non richiedibile, anche perché sfugge alla comprensione, ancor prima che alla prova certa, la determinazione di quante volte e con che modalità quella diligenza sarebbe dovuta essere stata esercitata, posto che, per quanto le riguardava, la lettera che era giunta, di invito al concorso recava il suggerimento di attendere l'ultimo giorno per l'inoltro ma era rivolto espressamente solo a chi fosse in servizio, contrariamente a quanto accadeva per la ricorrente, che con certezza in quel periodo non prestava lavoro per controparte.

Com'è noto la giurisprudenza unanimemente (fra tante: Cass. n. 11142/98) ritiene che i concorsi privati siano assimilabili all'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 cc., derivando che la stessa è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati (Cass. n. 10500/95) e, dopo il fallimento della prova di parte

resistente di aver inoltrato alla ricorrente la lettera datata 20. 11. 1996, utilizzando, quindi la stessa forma usata in precedenza per trasmettere la lettera 12. 11. 1996 (cfr. dep. teste), deve aversi acquisita la circostanza che l'accettazione della proposta sia pervenuta al proponente prima che la revoca (sia pure parziale) giungesse a conoscenza dell'accettante (art. 1336, com. 2, cc.).

La palese violazione dei criteri di correttezza, che devono presiedere alla gestione dei rapporti obbligatori (art. 1175 cc.), è evidente non foss'altro perché l'acquisizione di una domanda redatta secondo modalità di poi non risultate più idonee imponeva un diretto e sicuro interpello dell'aspirante, non foss'altro che per accertare l'avvenuta conoscenza di quella variazione.

Dovendosi avere per perfezionata la proposta di preliminare di contratto di lavoro, l'esclusione della ricorrente dalle operazioni concorsuali è palesemente illegittima e parte resistente va condannata ad inserire la G\*\*\* nella graduatoria, assegnandole il punteggio che le deriva dal possesso dei titoli indicati nella domanda e a porre in essere tutte le attività conseguenti, a suo tempo poste in essere nei confronti degli altri concorrenti, così realizzando quel risarcimento in forma specifica (art. 2058 cc.), sicuramente applicabile anche ai rapporti contrattuali (Cass. n. 6856/88), specie quando, come nel caso in esame, il danno sia ancora permanente, quindi eliminabile per effetto di una condotta del debitore.

E' solo il caso di ricordare che ex lege le Poste Italiane spa. Sono succedute all'Ente Poste Italiane.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA il diritto della ricorrente G\*\*\* a veder accolta la domanda presentata all'Ente Poste Italiane ai fini della collocazione nella graduatoria utile per l'ulteriore assunzione a tempo indeterminato ex L. n. 608/96. CONDANNA conseguentemente Poste Italiane spa. a rimborsare alla ricorrente G\*\*\* le spese di lite liquidate in complessive £. 5.000.000, di cui £. 3.000.000 per onorari, £. 1.950.000 per diritti ed il resto per spese, oltre IVA e CAP di legge.

IL GIUDICE d. L.  
dr. G. Schiavone